

**CORTE D'APPELLO DI MILANO**

**Sezione seconda civile**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Gabriella Anna Maria Schiaffino - Presidente rel.

dott.ssa Giovanna Ferrero - Consigliere

dott.ssa Maria Elena Catalano - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. .../2020 promossa in grado d'appello

da

A.O.P. (C.F. (...)), elettivamente domiciliato in VIA ... presso lo studio dell'avv. ..., che lo rappresenta e difende come da delega in atti.

APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE

CONTRO

E.G.P. (C.F. (...)) E D.C.P. (C.F. (...)), ambedue elettivamente domiciliati in VIA ... presso lo studio dell'avv....., che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ...((...)) VIA ...;

APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI

**avente ad oggetto:** Altri istituti relativi alle successioni

sulle seguenti

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

I. Con atto di citazione ritualmente notificato E.G.P. (da ora E.P.) e D.C.P. (da ora D.P.) convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano il fratello minore A.O.P. (da ora A.P.) chiedendo che venisse accertata la loro qualità di eredi legittimi della madre C.B. - deceduta il giorno 2 giugno 2011 - che venisse dichiarata l'invalidità o inefficacia delle disposizioni patrimoniali compiute in vita da quest'ultima a favore del figlio A. e che, previa ricostruzione dell'asse ereditario della de cuius, il convenuto venisse condannato alla restituzione in natura e/o per equivalente dei beni ricevuti dalla madre, al fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione a ciascun erede della rispettiva quota. Gli attori, inoltre, chiedevano che il convenuto venisse condannato al risarcimento del danno non patrimoniale da essi e dalla madre asseritamente patito in conseguenza delle attività di intimidazione, violenza e isolamento che A. avrebbe posto in essere nei confronti della de cuius negli anni successivi alla morte del marito A.P..

Nel giudizio così instauratosi (n. R.G. .../2015) si costituiva A.P., il quale contestava le ragioni avversarie e produceva il verbale di pubblicazione del testamento olografo di C.B., risalente al 7 dicembre 2001, con il quale quest'ultima lo aveva istituito suo erede universale.

Gli attori, quindi, instauravano nei confronti del fratello altro giudizio (n. R.G. ...2016), con il quale impugnavano il predetto testamento, assumendo che era stato redatto dalla de cuius per effetto dell'attività di circonvenzione di incapace posta in essere dal figlio A. o quanto meno per effetto di violenza o dolo su di lei esercitati da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 624 c.c. In ogni caso, i fratelli E. e D.P. chiedevano che venisse dichiarata l'indegnità a succedere del convenuto e che venisse aperta la successione legittima della madre C.B.. In via subordinata, domandavano che, accertata la lesione della rispettiva quota di legittima, venisse disposta la riduzione della disposizione universale compiuta dalla de cuius in favore del figlio A..

Quest'ultimo si costituiva anche nel secondo giudizio, contestando la ricostruzione avversaria e chiedendo il rigetto delle domande attoree. All'udienza del giorno 13 ottobre 2016, il Giudice disponeva la riunione del procedimento n. R.G. .../2016 al procedimento n. R.G. 3.../2015 e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. La causa veniva, quindi, istruita mediante CTU mentre non venivano ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti.

All'esito del giudizio, con sentenza n.../2020, pubblicata il 3 giugno 2020, il Tribunale di Milano, sezione quarta civile, così statuiva:

- in via preliminare, rigettava le eccezioni di prescrizione e di carenza di interesse sollevate dalla difesa del convenuto;
- nel merito, rigettava le domande di declaratoria di nullità del testamento, di annullamento del medesimo per violenza o dolo, di indegnità a succedere e di revoca per ingratitudine delle disposizioni testamentarie, ritenendo che gli attori non avessero fornito prova della sussistenza del

reato di circonvenzione di incapace posto in essere da A.P., nonché dei vizi della volontà dedotti, così come dei presupposti dell'indegnità a succedere;

- sul punto, riteneva inammissibili le prove testimoniali richieste, in quanto tutte vertenti su circostanze genericamente formulate e su valutazioni demandate ai testi;

- ritenuta, quindi, la validità del testamento olografo del 7 dicembre 2001, esaminava la domanda di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie, previa riunione fittizia del relictum e del donatum di C.B.;

- accertava la natura simulata del contratto di compravendita concluso il 20 giugno 2002 tra C.B., quale alienante della nuda proprietà di un complesso immobiliare sito in V., e il convenuto, quale acquirente di essa, ritenendo che il contratto dissimulasse una donazione e, rilevato come essa fosse stata conclusa senza le forme di legge, considerava nell'ambito del relictum il valore di detto complesso immobiliare - stimato dal CTU in Euro 1.462.260,00 - e quantificava nell'importo complessivo di Euro 2.065.380,16 il relictum stesso;

- quanto al donatum - che valutava complessivamente nell'importo di Euro 949.177,25 - escludeva da esso gli addebiti effettuati su conti correnti cointestati al convenuto e alla de cuius, ma alimentati solo da provvista della stessa, nella misura di Euro 232.922,12, non avendo gli attori documentato quali soggetti fossero stati beneficiari dei singoli importi prelevati così come non computava ulteriori importi incassati da A.P., quantificati in una perizia stragiudiziale prodotta dagli attori, nonché nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1), c.p.c., comprendenti la somma di Euro 323.056,39 prelevata sia con assegni emessi dal medesimo sia in contanti in proprio favore attese le contestazioni articolate dal convenuto;

- determinava la quota di legittima spettante a ciascuno degli attori nella somma di Euro 669.879,42, pari ai 2/9 dell'asse ereditario;

- riteneva, da ultimo, che da tale importo si dovesse detrarre unicamente quello da essi già percepito, pari ad Euro 64.557,11 ciascuno, e non anche somme ulteriori che, secondo la prospettazione del convenuto, gli attori avevano ricevuto da C.B. a titolo di donazione;

- accoglieva, pertanto, la domanda di reintegra svolta da E.P. e da D.P. e per l'effetto condannava il convenuto al pagamento in loro favore dell'equivalente monetario delle rispettive quote, come richiesto, previa rivalutazione delle medesime;

- rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno da loro proposta, rilevando l'assenza di prova sul punto;

- condannava il convenuto al pagamento integrale delle spese di lite e di CTU.

Avverso la sentenza del Tribunale di Milano proponeva impugnazione A.P., censurando la decisione nella parte in cui, a suo avviso, il Collegio, erroneamente interpretando i documenti versati in atti e le risultanze della CTU, aveva ritenuto che la compravendita del 20 giugno 2002 integrasse una donazione simulata, nulla per vizio di forma. L'appellante, inoltre, evidenziava numerosi errori che sarebbero stati commessi dal Giudice nella determinazione del valore dell'asse ereditario, tra cui l'omessa decurtazione del venti per cento del valore dell'immobile trasferito con la predetta compravendita e la mancata rilevazione delle passività ereditarie, nonché l'imputazione al donatum

di importi relativi ad operazioni di compravendita o di divisione immobiliare assolutamente estranee alla successione. In ogni caso, A.P. censurava anche il capo della sentenza relativo alle spese di lite, assumendo che il Tribunale non aveva considerato adeguatamente la soccombenza reciproca delle parti tale da giustificare una ben differente ripartizione delle spese processuali

Si costituivano nel gravame E. e D.P., eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e contestando i motivi proposti dall'appellante. A loro volta, svolgevano appello incidentale condizionato, con il quale chiedevano la parziale riforma della decisione del Tribunale nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di una condotta di circonvenzione di incapace posta in essere dal fratello, così come una condotta di vera e propria captazione realizzata nel tempo dal medesimo, rilevante ai sensi dell'art. 624 c.c. . In particolare prospettavano come in modo contraddittorio il Tribunale, da un lato avesse ravvisato la carenza di prova sul punto, e, dall'altro, non avesse dato ingresso alle numerose istanze istruttorie da loro articolate volte a provare tali assunti, così come argomentavano in relazione alla erroneità della decisione nella parte in cui non aveva imputato alla massa ereditaria alcuni rilevanti importi prelevati da A.O.P. da essi analiticamente descritti negli atti di primo grado e ampiamente documentati.

Attesa l'impossibilità di pervenire a una soluzione conciliativa della lite, le parti precisavano le rispettive conclusioni nelle forme della trattazione scritta in data 31 maggio 2022 e la Corte, assegnati termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per eventuali repliche, tratteneva la causa in decisione.

II. In via preliminare, la Corte ritiene di dover disattendere, l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.: sollevata dagli appellati. Diversamente da come da loro prospettato occorre rilevare che A.P., nel proprio atto introduttivo, ha chiaramente indicato - come prescritto dalla norma processuale invocata - le parti della decisione impugnata delle quali chiede la riforma, le modifiche proposte alla ricostruzione del fatto operata in sentenza, nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata prospettando le ragioni delle censure svolte. Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata, ravvisandosi, la sua sussistenza, come si esaminerà nel prosieguo, solo limitatamente ad alcuni motivi di censura, del tutto circoscritti.

III. Tanto precisato, la Corte ritiene opportuno, prima di esaminare singolarmente nel merito le doglianze articolate dalle parti, ripercorrere in maniera sintetica lo sviluppo cronologico dei principali eventi della vicenda processuale in contestazione anche con riguardo all'evoluzione nel tempo del rapporto tra di esse:

- il 20 febbraio del 2000 decedeva A.P. all'età di 90 anni, coniuge di C.B., lasciando quali suoi eredi la de cuius (all'epoca di anni 81) e i tre figli: A.P., E.P. e D.P.; successivamente a tale evento, i conti correnti e i conti titoli di C.B. venivano chiusi e le relative giacenze venivano trasferite su conti cointestati con il figlio A.P. (doc. 6 - fasc. di primo grado di E. e D.P.);

- il 13 novembre 2001, avanti al Notaio Dr. R.B. di M., la de cuius nominava il figlio A.P. suo procuratore generale (doc. 19 - fasc. di primo grado di E. e D.P.);
- il 7 dicembre 2001, C.B. redigeva un testamento olografo, con il quale istituiva A.P. suo erede universale (doc. 1 - fasc. di primo grado di A.P.);
- il 20 giugno 2002, con atto sottoscritto avanti al Notaio Dr. R.B. di M., la de cuius trasferiva al figlio A. la nuda proprietà di un complesso immobiliare sito in V. (individuato dal CTU come Gruppo "Due"), a fronte del pagamento del prezzo di Euro 830.000,00 che veniva accreditato sul conto corrente cointestato ad entrambi n. 548/46 presso la B.P.L. (si veda l'allegato Gruppo NP del doc. 6 - fascicolo di primo grado di E. e D.P.);
- il 23 febbraio 2009 il Giudice tutelare presso il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Cassano d'Adda, procedeva all'esame di C.B. nell'ambito del procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno in suo favore promosso dai figli E. e D. (doc. 11 - fasc. di primo grado di E. e D.P.);
- con decreto del 10 luglio 2009, il Giudice Tutelare dava atto all'esito degli approfondimenti diagnostici disposti nel corso di tale procedura (visita geriatrica del 15 maggio 2009), della "presenza di una situazione di dipendenza in quasi tutte le attività strumentali della vita quotidiana, eccetto la capacità di rispondere al telefono ed un deterioramento cognitivo di grado elevato" e, pertanto, ritenendo che C.B. non fosse in grado di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi, nominava quale Amministratore di Sostegno l'Avv. S.D. (doc. 12 - fasc. di primo grado di E. e D.P.);
- in data 21 gennaio 2011 C.B. veniva sottoposta, su richiesta dell'amministratore di sostegno, a valutazione neuropsicologica a cura del dott. S.Z., successivamente integrata con certificazione del 25 ottobre 2011, nella quale lo specialista affermava che: "è possibile stabilire con certezza che nel'09 la Sig.ra B. presentava un quadro dementigeno di entità media indotto da una patologia neurodegenerativa primaria con sovrapposti aspetti vascolari. Tale quadro è andato sensibilmente peggiorando nel tempo e nel'11, come da me attestato, risultava di grado avanzato. Sulla base della curva di declino cognitivo nota per la malattia di Alzheimer è possibile dedurre che l'insorgenza della patologia è da datarsi orientativamente almeno attorno agli anni 2004-2005, visto che il quadro era già indicativo di una demenza in fase intermedia nel'09" (relazione allegata al doc. 27 - fasc. di primo grado di E. e D.P.);
- il 2 giugno 2011 decedeva C.B. presso l'Ospedale di Melzo, come attestato dal registro degli atti di morte del Comune (allegato "A" del doc. 1 - fasc. di primo grado di A.P.).

IV. Avendo così ricostruito secondo un ordine cronologico i principali eventi di causa e procedendo, quindi, all'esame nel merito delle doglianze sollevate dalle parti, la Corte ritiene che debbano essere esaminati in primo luogo i motivi dell'appello incidentale condizionato relativi al capo della sentenza che ha respinto la domanda di annullamento ovvero di nullità del testamento olografo redatto da C.B. per insussistenza del reato di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p. ovvero di condotte di captazione ai sensi dell'art. 624 c.c. nonché inerente al rigetto delle istanze istruttorie sul punto articolate.

Infatti, ove tali motivi di censura dovessero essere accolti, ne conseguirebbe l'invalidità del testamento di C.B. e l'apertura della successione legittima dei figli E., D. e A.. Ragioni di ordine logico, dunque, impongono che, prima di esaminare i profili relativi alla domanda di riduzione - alla quale afferiscono i primi cinque motivi dell'appello principale - sia anzitutto necessario verificare se la presente vicenda successoria debba essere inquadrata nell'ambito di una successione legittima oppure in quella testamentaria, attese le rilevanti differenze che ne derivano in ordine alla quota di patrimonio da attribuire a ciascuno dei figli della de cuius.

Occorre, quindi, puntualizzare che l'esame in primo luogo dell'impugnazione incidentale non risulta in contrasto con la circostanza di aver la difesa di D. e di E.P. precisato nelle loro conclusioni di aver formulato appello incidentale condizionato non appena si consideri, come ben esplicitato dagli stessi, che l'esame delle loro doglianze è stato condizionato non all'eventuale accoglimento dell'appello principale articolato da A.P., ma all'ipotesi in cui la Corte non ritenga di dichiarare inammissibile detta impugnazione ai sensi della previsione di cui all'art. 348-bis c.p.c., così rigettando l'eccezione sollevata dagli appellati nella comparsa di costituzione e risposta. Ciò chiarito, risulta evidente che, poiché ai sensi dell'art. 348ter c.p.c., la declaratoria di inammissibilità dell'appello (c.d. filtro in appello) per manifesta infondatezza deve essere pronunciata con ordinanza entro e non oltre la prima udienza di trattazione, ne consegue che nel momento stesso in cui la Corte ha rinviato il procedimento ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, così valutando, il Collegio ha già implicitamente respinto l'eccezione indicata con la conseguenza che l'appello incidentale condizionato esclusivamente a tale evenienza ben può essere esaminato nel merito con riguardo ai primi due motivi di censura inerenti, in maniera specifica, alla validità o meno del testamento di C.B..

Con il primo motivo gli appellanti incidentali censurano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto la carenza di prova a loro carico con riguardo alla prospettata condotta penalmente rilevante di circonvenzione di incapace posta in essere da A.P. a danno della madre con riferimento ad una pluralità di atti dispositivi da lei compiuti e in particolare, con riferimento alle sue disposizioni testamentarie. Ugualmente criticano la sentenza anche nella parte in cui ha escluso una condotta di captazione o di violenza ovvero dolosa dal medesimo esercitata, all'atto della redazione del testamento, con conseguente rigetto delle domande di nullità o annullamento di esso, nonché di indegnità a succedere e di risarcimento del danno per lesione del diritto al rapporto parentale da loro formulata, non essendo, a loro avviso, in alcun modo condivisibile la decisione anche nella parte in cui ha escluso qualsivoglia istruttoria orale finalizzata a provare le doglianze svolte.

Quanto all'insussistenza del reato di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p., il Giudice ha così argomentato:

- "Sul punto nessuna prova è stata offerta dagli attori che si sono limitati ad allegare un isolato episodio risalente al 1997 in cui il convenuto - affetto da dipendenza da alcool peraltro ammessa - aveva minacciato entrambi i genitori, senza provare che la scelta della de cuius di intrattenere una relazione affettiva con il convenuto più stretta, dopo la morte del marito, sia stata dettata da pressione psicologica da parte dello stesso convenuto";

- *"Inoltre il Giudice Tutelare alla udienza del 23 febbraio 2009, ben 7 anni dopo il testamento ... non ha evidenziato alcuno stato di difficoltà relazionale ovvero di compromissione di capacità cognitiva da parte della de cuius, la quale ha ripetutamente chiesto di potere parlare con il convenuto, cercandolo, senza che ciò di per sé possa costituire indizio dello stato di dipendenza psicologica dedotta dagli attori";*

- *"Infine risulta che la de cuius fosse in grado di amministrare il proprio patrimonio; che abbia proceduto alla ristrutturazione di immobili ...; che nel 2001 abbia promosso un giudizio nei confronti di A.M., destinataria di legato da parte del marito, presso il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Cassano d'Adda".*

Con riferimento alle prove testimoniali richieste dagli attori, il Tribunale le ha giudicate non idonee "a suffragare il dedotto stato di sudditanza psicologica della de cuius nei confronti di A.P., vertendo tutte su circostanze genericamente formulate e su valutazioni demandate al teste". Parimenti il Collegio ha ritenuto che la perizia grafologica volta ad evidenziare una condizione di coercizione ovvero di mancanza di capacità di intendere e di volere di parte non avesse alcuna rilevanza ai fini probatori.

Sulla base dei medesimi argomenti, il Tribunale ha escluso l'annullabilità del testamento per captazione, dolo o violenza, ai sensi della previsione di cui all'art. 624 c.c., ritenendo non provato che gli episodi di violenza prospettati avessero indirizzato la volontà della de cuius in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi.

Ad avviso degli appellanti incidentali, come argomentato nei primi loro due motivi di censura, nel caso di specie sussisterebbero, al contrario, tutti gli elementi individuati dall'art. 643 c.p. per la declaratoria di nullità del testamento per violazione di norme imperative, o quantomeno, in subordine, i presupposti della captazione. Il Tribunale avrebbe, quindi, errato nel non valutare adeguatamente le risultanze emergenti dagli atti e dai documenti di causa tutti univocamente indirizzati a provare tali assunti e, in particolare:

- i gravi problemi di alcolismo di A.P. e gli episodi di violenza verificatisi nel 1997, nonché le minacce e intimidazioni che questi avrebbe posto in essere nei confronti della madre anche negli anni successivi culminati nella iniziativa del coniuge A.P., in una occasione, di minacciare con il fucile il figlio A. affinché lasciasse la residenza familiare, atteso il suo costante stato di ebbrezza alcolica;

- la situazione di dipendenza psicologica in cui la de cuius si sarebbe trovata, successivamente alla morte di A.P., (2000) nei confronti del figlio A. e lo stato di isolamento coattivo dal resto della famiglia in cui quest'ultimo l'avrebbe progressivamente indotta;

- il fatto che, successivamente al decesso del marito e fino alla nomina dell'Amministratore di Sostegno, la gestione dell'ingente patrimonio di C.B. fosse stata condotta interamente ed esclusivamente da A. che l'aveva determinata a fare anche scelte non vantaggiose per la madre, al contempo decisamente opponendosi alla nomina di un amministratore di sostegno che ne tutelasse gli interessi;

- la repentina chiusura di tutti i conti correnti e dei conti titoli in precedenza intestati alla madre, e, dopo la morte del coniuge, trasferiti su altri conti cointestati con il figlio A., al quale in data 13 novembre 2001 aveva rilasciato anche procura generale;

- le intimidazioni e umiliazioni alle quali A.P. aveva sottoposto nel tempo la madre, provvedendo continuamente a rappresentarle i fratelli come soggetti indifferenti alla sua salute e addirittura favorevoli alla relazione extra coniugale che A.P. per oltre cinquant'anni aveva avuto con altra donna;
- il deficit cognitivo della de cuius all'atto della redazione del testamento, attestato dalla perizia grafologica di parte (doc. 27 - fasc. di primo grado di E. e D.P.);
- la "situazione di dipendenza in quasi tutte le attività della vita quotidiana" e lo stato di "deterioramento cognitivo" rilevati dal Giudice Tutelare nel procedimento per la nomina dell'Amministratore di Sostegno.

All'esito di tali emergenze, E. e D.P. chiedono che, sulla base degli elementi sopra evidenziati, la sentenza impugnata venga riformata sul punto e venga dichiarata la nullità delle singole operazioni patrimoniali compiute in vita da C.B. ivi compresa quella di ultima volontà o disposto l'annullamento del testamento olografo del 7 dicembre 2001, con conseguente apertura della successione legittima, previa esclusione per indegnità di A.P. dalla successione e condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni sia in loro favore, per la lesione patita al rapporto parentale con la madre da loro allontanata per anni, sia in favore della stessa e, quindi, del patrimonio ereditario, per lo stato di sofferenza morale e psicologico nel quale C.B. si era venuta a trovare a causa della condotta illecita del figlio A.P..

Tanto precisato, la Corte ritiene che i due motivi come esposti non possano trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

In primo luogo, non è condivisibile la tesi degli appellanti incidentali secondo cui C.B. sarebbe stata incapace al momento della redazione del testamento olografo del 7 dicembre 2001 da lei redatto a distanza di oltre un anno dalla scomparsa del coniuge.

Contrasta con tale assunto una serie di emergenze univoche. Anzitutto, si rileva che la de cuius negli anni successivi alla morte del marito ha effettuato personalmente numerosi atti di disposizione del proprio patrimonio anche a favore degli appellanti incidentali e da essi non censurati. A riguardo, si devono considerare le operazioni di divisione di ingente valore del patrimonio ereditario di A.P. compiute assieme a tutti e tre i figli, ovverosia l'Acc. dell'8 novembre 2000 (doc. 24 - fasc. di primo grado di E. e D.P.) e la scrittura privata del 5 marzo 2007 (doc 25 - fasc. di primo grado di A.P.), nonché la compravendita immobiliare del 16 novembre 2004, stipulata da tutti gli eredi con M. e R.S. avanti al Notaio Dott. ... (doc. 43 - fasc. di primo grado di A.P.), iniziative di grande rilievo patrimoniale che C.B. ha posto in essere nel comune interesse senza che sul punto sia stata sollevata alcuna censura in ordine alla condizione di reale libera determinazione assunta dalla stessa. Nel senso di un'autonoma capacità di gestione delle proprie sostanze e dei propri diritti depongono anche gli ulteriori elementi già evidenziati dal Tribunale e, cioè, l'attività di ristrutturazione degli immobili siti in V. e i rimborsi che ne hanno fatto seguito in favore dei figli (doc 15 A.P.) e la partecipazione al contenzioso contro A.M., conclusosi con accordo stragiudiziale del 27 giugno 2002 con diretta partecipazione dell'interessata che, evidentemente, ne aveva valutato la convenienza.

La tesi dell'incapacità di C.B. risulta, inoltre, contraddetta dalle valutazioni espresse dal dott. S.Z., il quale ha indicato, quale momento di insorgenza della patologia neurologica della quale è risultata affetta, gli anni 2004-2005 e ha individuato per l'anno 2009 solamente uno stato intermedio di degrado cognitivo. Ciò risulta coerente con la condizione di dipendenza per le attività della vita quotidiana accertata dal Giudice Tutelare nel procedimento svoltosi durante il medesimo anno 2009. Ne consegue che si deve ragionevolmente ritenere che nell'anno 2001, periodo ampiamente precedente a quello della nomina dell'amministratore di sostegno, il processo di progressivo deterioramento cognitivo della de cuius non fosse ancora cominciato o, quantomeno, fosse a uno stadio iniziale di così lieve gravità da non incidere sulla sua capacità di compiere atti dispositivi.

Né a diverse conclusioni si potrebbe pervenire sulla base della perizia grafologica stragiudiziale prodotta dagli attori in primo grado, la quale risulta contraddetta, oltre che dagli elementi sopra evidenziati, anche dalla controperizia prodotta da A.P. (doc. 47 - fasc. di primo grado di A.P.) di segno opposto, risultando, pertanto, del tutto irrilevante anche solo a livello di prova indiziaria.

Tanto precisato in merito alla capacità di C.B., si osserva, in secondo luogo, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono elementi idonei a qualificare le condotte poste in essere da A.P. come condotte di captazione, ai sensi dell'art. 624 c.c.

Con riguardo alla prova della captazione, è costante, infatti, il principio della giurisprudenza di Legittimità secondo cui: "il rispetto assoluto della volontà del testatore impone che, al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, occorrendo la provata presenza di veri propri mezzi fraudolenti i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova può avere natura presuntiva, tuttavia essa deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore" (ex multis Cass. n. 4653/2018).

Ora, nel caso di specie gli appellanti incidentali non hanno fornito la prova di fatti certi dai quali desumere che C.B. abbia beneficiato il figlio A. della citata disposizione testamentaria sulla base di una volontà viziata da violenza o dolo di quest'ultimo che avrebbe anche approfittato di una sua condizione di debolezza psichica. A tal fine, infatti, non rilevano gli episodi verificatisi negli anni '90, quando A. era affetto da alcolismo, come da lui stesso ammesso fin dalla sua costituzione in primo grado, alcolismo, peraltro, successivamente contrastato e superato, come non contestato, con supporti specifici, né le circostanze genericamente dedotte nel capitolo di prova n. 40, relativo agli insulti che quest'ultimo avrebbe rivolto contro la de cuius. Inoltre, non risulta provato neppure lo stato di isolamento in cui A. avrebbe costretto la madre che, come già esaminato era stata in grado comunque di concludere scrittura private con gli stessi figli, evidentemente in contatto con loro. Sul punto, i capitoli di prova richiesti risultano generici (nn. 37 e 38) oppure relativi a un episodio risalente all'anno 2010 (nn. 40 - 44), dunque in epoca ben distante dalla redazione del testamento e nella quale ormai la patologia della de cuius giungeva a uno stadio aggravato. Occorre considerare, infine, che gli atti di disposizione patrimoniale poc'anzi riportati sono stati realizzati assieme a tutti i figli, di comune accordo e alla presenza del Notaio, e tale circostanza non risulta coerente con la

situazione di assoluto isolamento e di impossibilità di contatti descritta dagli appellanti incidentali ovvero di rancore insorto nella madre condizionata da pressioni psicologiche del figlio A., finalizzate a porre in cattiva luce ai suoi occhi i fratelli.

In conclusione, emerge sicuramente un quadro di conflittualità familiare verosimilmente alimentata non solo da un figlio, ma non certo di intimidazione tale da integrare gli estremi della circonvensione o della captazione in totale assenza di prova di una condizione di fragilità e di debolezza psichica di C.B.. Pertanto, il primo motivo d'appello incidentale deve essere rigettato anche con specifico riguardo alla domanda di risarcimento del danno svolta dagli appellanti incidentali, attesa la carenza assoluta di prova in relazione ad un pregiudizio non patrimoniale da loro patito ovvero sofferto dalla madre per condotte illecite di A.P. rimaste del tutto indimostrate.

Per una differente conclusione alcun rilievo può essere dato, nemmeno, alle richieste istruttorie nuovamente articolate nel presente grado con riguardo alle quali gli appellanti incidentali hanno svolto uno specifico motivo di censura alla decisione che non le ha considerate.

Ed, infatti, come già correttamente valutato dal Tribunale, con ordinanza istruttoria del 15 maggio 2017, si deve ribadire come le prove orali dedotte siano del tutto generiche ovvero di contenuto valutativo e, pertanto, inammissibili, così come la richiesta di CTU grafologica, al fine di accertare lo stato psico-fisico della de cuius al momento della redazione del testamento, deve ritenersi superflua alla luce dei documenti in atti - in particolare, della visita neuropsicologica del dott. S.Z. - nonché degli argomenti sopra sviluppati.

Ed, invero, con particolare riguardo alle prove orali dedotte anche nel presente grado si rileva che i capitoli per testi da 1 a 13 nonché 23 e 24 del tutto generici quanto a circostanze temporali dedotte, appaiono ininfluenti in quanto attestano al M. l'insorgere di difficoltà di relazione interne all'originario nucleo familiare ma non l'esistenza di elementi indicativi di un condizionamento psicologico della de cuius in condizione di isolamento, né, tanto meno, l'insorgere di atteggiamenti di indotta ostilità della stessa nei confronti dei figli D. e E., emergendo, anzi da essi la ferma volontà della madre di mantenere i contatti con i figli stessi sia pure con modalità tali da non creare contrasti tra A. e i fratelli. Ed, ancora, diversamente da come argomentato dalla loro difesa, anche i capitoli per testi dedotti dal numero 25 al numero 35 inerenti alle iniziative intraprese per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della madre, appaiono o di contenuto documentale, ovvero attengono a circostanze solo riferite de relato, quanto alla percezione avuta dagli appellanti incidentali di una condizione di eccessivo isolamento nella quale si sarebbe venuta a trovare la madre dopo la morte del coniuge. Ugualmente con riguardo ai capitoli di prova da 36 a 44 si deve rilevare come essi siano di contenuto assolutamente generico sia, quanto ai riferimenti temporali, che alle circostanze dedotte, non appena si considerino come manchino precise indicazioni in ordine a quali documenti sarebbero stati fatti oggetto di divieto di firma da parte di A. nei confronti della madre, ovvero di non meglio precisate istruzioni dal medesimo imposte, senza poi considerare come la circostanza secondo la quale il teste abbia anche potuto in alcune occasioni percepire frasi offensive di A.P. nei confronti di C.B. (capitolo 40) non attesti certamente l'esistenza di una situazione di violenza o di condizionamento della stessa ad opera del figlio al di fuori della dinamica di rapporti familiari complessi ma non per questo necessariamente patologici.

Al rigetto dei primi due motivi d'appello incidentale consegue, pertanto, la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valido ed efficace il testamento del 7 dicembre 2001 nonché le non meglio precisate operazioni di rilievo patrimoniali concluse da C.B. dopo il decesso del coniuge, così come priva di pregio risulta anche nel presente grado, la domanda di revoca delle disposizioni testamentarie per indegnità del beneficiario di esse, in totale assenza di prova in ordine a condotte di A.P. sul punto rilevanti.

V. Una volta confermata la decisione impugnata con specifico riferimento alla piena validità del testamento redatto dalla de cuius in favore di A.P., la Corte ritiene di esaminare in via congiunta atteso il comune tema trattato, i primi quattro motivi dell'appello principale, ed il terzo motivo dell'appello incidentale, con i quali le parti hanno censurato la sentenza prospettando l'esistenza di numerosi errori che, a loro avviso, con argomenti tra di loro opposti, sarebbero stati commessi dal Tribunale all'atto di procedere alla individuazione del donatum del relictum e dei debiti ereditari.

Con il primo motivo, A.P. censura la decisione nella parte in cui il Tribunale, in accoglimento delle richieste articolate da controparte, ha ritenuto che la compravendita del 20 giugno 2002 per rogito notarile del Notaio B., conclusa tra C.B. e il figlio, relativa alla vendita in suo favore della nuda proprietà di una serie di immobili per il prezzo di Euro 830.000,00 dissimulasse una donazione della nuda proprietà, non essendosi verificato alcun esborso da parte dell'acquirente, donazione, peraltro, da ritenersi nulla per difetto di forma, in quanto conclusa in assenza di testimoni, e ha, di conseguenza, attribuito al relictum il valore degli immobili con tale atto trasferiti, sul presupposto della permanenza di essi nel patrimonio della de cuius.

Il Tribunale ha motivato il proprio convincimento in merito alla natura simulata dell'atto di compravendita sulla base dei seguenti argomenti:

- "Come risulta dalla perizia di parte - redatta dagli attori e non contestata sul punto dal convenuto - dal 22 gennaio 2002 al 10 febbraio 2002 dal conto corrente cointestato sono stati effettuati addebiti per la somma di Euro 650.000,00 di cui Euro 450.000,00 mediante prelievi in contanti, e quindi nel mese di maggio (27 e 28 maggio) altri tre prelevamenti in contanti per la somma complessiva di Euro 180.000,00; a giugno del 2002 la somma di Euro 830.000,00 è stata accreditata sul conto corrente cointestato a titolo di incasso della vendita";
- "Sul punto il convenuto ha genericamente contestato la domanda attrice nella comparsa di costituzione nel giudizio n.../15 assumendo di avere provveduto al pagamento del prezzo con assegni circolari e - nella successiva comparsa del giudizio n 19389/16 - di non sapere nulla circa i prelevamenti effettuati dalla signora B. nel periodo da gennaio a maggio del 2002, ignoranza difficilmente comprensibile alla luce della procura generale rilasciatigli dalla madre e dalla cointestazione del conto corrente".

Il Tribunale ha, pertanto, concluso statuendo che: "la coincidenza della somma complessivamente prelevata dal conto corrente n.(...) rispetto al corrispettivo pagato, la vicinanza temporale dei prelievi rispetto all'atto di compravendita (i prelievi sono stati effettuati in prossimità del mese di giugno) nonché lo stretto rapporto di parentela tra acquirente e venditore costituiscano indizi gravi, precisi

e concordanti da cui desumere la natura simulata dell'atto di compravendita, dissimulante una donazione, nulla per difetto di forma".

A fronte di tali statuizioni assume l'appellante principale che il Collegio avrebbe errato nel desumere la natura simulata dell'atto a partire da un ragionamento presuntivo, in quanto la natura di effettiva compravendita dell'alienazione in esame sarebbe stata da lui provata documentalmente tramite la produzione degli estratti conto dei propri conti correnti personali (docc. 44, 45 e 46 - fasc. di primo grado di A.P.), nonché dalla produzioni delle matrici degli assegni mediante i quali C.B. aveva prelevato le somme in questione dal conto cointestato (matrici allegate al doc. 29 - fasc. di primo grado di A.P.). Tali documenti, come interpretati nella controperizia contabile prodotta dalla sua difesa in primo grado, dimostrerebbero che - ad eccezione dell'assegno di Euro 50.000,00 dell'11 febbraio 2002 - le somme prelevate dal conto della madre non sarebbero mai confluite nei conti personali del figlio e che gli assegni emessi da A.P. a titolo di corrispettivo per l'acquisto della nuda proprietà deriverebbero da fondi e provvista propri del medesimo.

Secondo la prospettazione dell'appellante, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere le predette prove documentali come prevalenti rispetto agli elementi indiziari più sopra richiamati, senza poi considerare, diversamente da come argomentato in sentenza, che A.P. aveva contestato la perizia stragiudiziale prodotta da controparte. In maniera del tutto erronea il collegio aveva qualificato come prelievi in contanti gli addebiti eseguiti sul conto corrente cointestato ad opera di C.B. non avendo considerato che la stessa aveva in realtà nell'occasione emesso, come documentato, assegni girati a sè, le cui causali peraltro non erano state contestate. A censura della decisione osserva, infine, come egli non fosse in alcun modo tenuto a conoscere le operazioni bancarie poste in essere dalla de cuius, per propria iniziativa, in quanto sebbene effettuate su un conto corrente anche a lui intestato, esso era alimentato in via esclusiva con provvista della madre, a nulla rilevando, infine, per una differente conclusione la circostanza di essere stato munito di procura generale. Da ultimo evidenzia, diversamente da come sostenuto nella decisione impugnata, come si debba escludere qualsivoglia concomitanza temporale tra i prelievi dei mesi di gennaio e febbraio 2002 e la compravendita del 20 giugno seguente, all'evidenza intervenuta a distanza di molti mesi rispetto alle movimentazioni in contestazione, senza che nelle more fosse stato concluso alcun preliminare di vendita.

La Corte ritiene, diversamente da come argomentato da A.P., che la sentenza così censurata meriti sul punto integrale conferma per le seguenti ragioni.

Anzitutto, si deve precisare che correttamente il Tribunale ha rilevato la mancata contestazione della perizia stragiudiziale di D. e di E.P. da parte di A.P., con riguardo alla circostanza secondo la quale effettivamente risultavano addebiti sul conto corrente cointestato per la somma complessiva di Euro 830.000,00 nel lasso temporale indicato, mentre il collegio non ha inteso far riferimento, come invece censurato dall'appellante principale, alla circostanza ulteriore e differente relativa all'eventuale accredito di tale importo sui conti personali di A.P. essendo pacifico come tale evento non risulti documentalmente. Ne consegue, pertanto, che in tali limiti la statuizione del Tribunale deve, quindi, essere condivisa, in quanto l'appellante non ha mai specificamente contestato la circostanza degli avvenuti addebiti sul conto corrente cointestato, la quale risulta supportata dai documenti prodotti da entrambe le parti in primo grado (docc. del gruppo NP allegati alla perizia doc. 6 - fasc. di primo grado di E. e D.P.; matrici degli assegni allegate al doc. 29 - fasc. di primo grado di A.P.).

Quanto poi alle modalità con cui sono stati effettuati i prelievi in questione, si osserva che l'incasso di un assegno girato a se stesso, essendo preordinato al prelievo di contanti, è certamente equiparabile a quest'ultimo ben comprendendosi sul punto la valutazione espressa nella sentenza impugnata. Siffatta circostanza rende, pertanto, del tutto priva di rilevanza la censura svolta relativa ad una asserita imprecisione terminologica commessa in sentenza nella quale si è considerato come prelievo in contanti il prelievo tramite assegno girato all'emittente. Ciò chiarito, si deve sottolineare ai presenti fini, la peculiarità delle movimentazioni in esame, rilevante ai fini di una valutazione delle emergenze in termini di prova indiziaria, indicativa della volontà dell'emittente così operando, di non consentire l'individuazione del destinatario dei prelievi stessi in virtù dell'utilizzo da parte di C.B. di assegni emessi non già direttamente in favore di un determinato beneficiario, (tranne quello dell'11 febbraio 2002 emesso in favore di A.P.), ma con prelievo diretto di somme assai elevate sostanzialmente in contanti in modo da rendere impossibile il successivo tracciamento di esse, divenendo in alcun modo verificabile documentalmente il loro successivo accredito su un determinato conto ovvero la loro diretta destinazione.

Consegue a ciò che il mero dato sottolineato dall'appellante principale secondo il quale dagli estratti dei suoi conti correnti prodotti in giudizio non sia emerso alcun accredito di detti ingenti importi, ad eccezione del solo assegno di Euro 50.000,00 emesso il giorno 11 febbraio 2002 con numero finale immediatamente consecutivo (245) ad alcuni di quelli in oggetto, non può essere in alcun modo considerato dirimente a favore di A.P., per escludere la ricezione da parte sua di detti importi, che ben potrebbe aver ricevuto in altre forme, essendo necessario valutare l'operazione in oggetto nel suo insieme come correttamente fatto nella sentenza impugnata.

Orbene, la Corte ritiene che la sicura riconducibilità dei prelievi indicati pari ad Euro 830.000,00, effettuati da C.B. per cifre sempre tonde di elevata consistenza con modalità certamente anomale, e in un arco temporale contenuto di soli alcuni mesi, gli ultimi dei quali nell'immediata prossimità temporale del rogito, e, soprattutto, per un importo complessivo esattamente corrispondente al prezzo in esso pattuito per una apparente vendita della nuda proprietà in favore del figlio che nella stessa data dell'acquisto ha documentato il versamento del medesimo importo in favore del conto corrente cointestato, debba essere ritenuta certa all'esito di una valutazione necessariamente indiziaria.

A tal fine risultano di assoluta pregnanza le emergenze descritte caratterizzate da prelievi relativi ad importi ingenti e per lo più uniformi nel loro ammontare: posti in essere per sette volte nel periodo che va dal 22 gennaio 2002 al 28 maggio 2002 per importi di Euro 50.000,00, quattro di Euro 100.000,00, e uno di Euro 80.000,00, per lo più con causale "C.B." (si veda la tabella relativa al gruppo NP contenuta nel doc. 29 - fasc. di primo grado di A.P.).

Da quanto poc'anzi osservato emergono, quindi, due chiari indizi della simulazione di siffatta vendita con pagamento apparente di importi provenienti da una medesima provvista, consistenti nell'ingente movimentazione di somme nei mesi precedenti l'operazione immobiliare, verosimilmente non improvvisata, prelevate dal conto cointestato, nonché la modalità poco trasparente di gestione del conto medesimo, del quale pacificamente A.P. aveva sicura conoscenza avendo sempre seguito la gestione del patrimonio della madre mediante il meccanismo della cointestazione. Tali emergenze corroborano gli argomenti già utilizzati nella sentenza impugnata,

consistenti nella vicinanza temporale tra i prelevamenti e la stipulazione della compravendita e la coincidenza tra le somme prelevate e il prezzo d'acquisto.

A sostegno della natura simulata della compravendita depongono, quindi, anche gli ulteriori elementi evidenziati dalla difesa degli appellati costituiti, in primo luogo, dallo stretto rapporto di parentela esistente all'epoca tra i contraenti; in secondo luogo, dalla permanenza della de cuius nella detenzione del bene alienato, in qualità di usufruttuaria; e in terzo luogo, dall'irrisorietà assoluta del prezzo di vendita pattuito determinato in Euro 830.000,00 a fronte del valore effettivo degli immobili in oggetto, stimato in Euro 1.252.988,00 dal CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado, alla data della compravendita. Da ultimo, a conferma della natura donativa dell'operazione, occorre anche evidenziare la circostanza secondo la quale il prezzo apparentemente corrisposto da A.P. sia stato accreditato sul conto cointestato a lui e alla madre rientrando così nella disponibilità di entrambi, con la conseguenza che l'appellante ne poteva disporre liberamente senza subire, di fatto, alcun sacrificio patrimoniale, secondo modalità complessivamente significative di una mera operazione contabile (una partita di giro) per dissimulare una donazione in suo favore, valutata dal Tribunale, in modo del tutto condivisibile, come nulla per mancanza di forma.

Correttamente, pertanto, in sentenza il valore degli immobili in questione è stato ricondotto, ai fini della riunione fittizia, come facente parte dell'asse ereditario, quale relictum per l'importo di Euro 1.462.260,00 pari al valore della piena proprietà dell'immobile a seguito dell'intervenuto decesso della usufruttuaria e della conseguente riunione di nuda proprietà e di usufrutto in capo al medesimo soggetto.

Ne consegue il rigetto del primo motivo dell'appello principale e la conferma di quanto statuito sul punto nella sentenza impugnata.

VI. Il rigetto del primo motivo dell'appello principale rende necessario l'esame del secondo motivo, con il quale A.P. lamenta l'omessa riduzione del venti per cento del valore della nuda proprietà a lui trasferita con l'operazione del 20 giugno 2002, essendo, a suo avviso, incorso in un errore il CTU all'atto della stima dei beni, e non avendo il Tribunale provveduto al relativo rilievo.

Osserva, infatti, che il Tribunale ha determinato il valore degli immobili oggetto della compravendita simulata aderendo alla valutazione effettuata dal CTU, il quale li aveva stimati, considerata anche la rivalutazione monetaria, all'atto del decesso di C.B., in Euro 1.462.260,00 e non vi aveva applicato alcuna riduzione in considerazione dell'esistenza di contratti di locazione che ne limitavano il valore di mercato, ritenendo dirimente la circostanza secondo la quale essi non erano stati prodotti in giudizio (si vedano le pp. 3 e 27 della relazione finale).

Ad avviso dell'appellante principale, invece, tale importo avrebbe dovuto essere ridotto del venti per cento, come inizialmente ipotizzato dallo stesso c.t.u., dal momento che gli immobili in questione era tutti locati. Secondo la difesa di A.P., la circostanza della locazione si dovrebbe ritenere pacifica tra le parti, in quanto sarebbe stata ammessa dagli stessi CTP degli attori (verbale d'udienza del 16/05/2019 citato a p. 15 dell'atto d'appello). Inoltre, dovrebbe essere considerata sul punto anche la confessione stragiudiziale resa dagli stessi appellati all'avv. ...nella missiva del 29/19/2009 (doc. 41 -

fasc. di primo grado di A.P.), risultando, da ultimo, piena prova dell'esistenza dei contratti di locazione anche dal verbale d'inventario (doc. 1 - fasc. di primo grado di E. e D.P.). Conseguirebbe, pertanto, a suo avviso, che la mancata produzione in giudizio dei contratti di locazione non potrebbe giustificare l'omessa decurtazione del valore degli immobili siti in V..

Ciò premesso, la Corte ritiene di dover, anzitutto, disattendere l'eccezione di inammissibilità svolta dalla difesa degli appellati con riguardo a tale motivo, a detta della quale nessun esame nel merito di esso dovrebbe essere effettuato nella presente sede dal momento che la censura riguarderebbe non un capo della sentenza ma la valutazione operata dal ctu e in alcun modo esaminata dal Tribunale.

Al contrario è sufficiente considerare che la sentenza nel quantificare il valore degli immobili oggetto del rogito del (...) ha condiviso la valutazione data di essi dall'esperto senza operare alcuna riduzione, perché ne consegua di tutta evidenza come il motivo esposto attenga proprio a tale valutazione operata, ad avviso di A.P., senza alcuna motivazione, senza esporre le ragioni che avrebbero invece giustificato l'auspicata riduzione.

Ne consegue, pertanto, l'esame della censura così esposta che peraltro deve essere disattesa per le ragioni che seguono, così sul punto integrando la motivazione del Tribunale.

Innanzitutto, non può essere condiviso l'assunto di parte appellante secondo cui la circostanza che gli immobili fossero tutti locati sarebbe stata pacifica: il CTU, infatti, nella relazione finale dà conto che i tecnici di parte, dopo un iniziale accordo, si erano successivamente trovati in disaccordo sul punto (si veda p. 3 della relazione finale). Tale constatazione trova riscontro nelle osservazioni alla bozza di CTU del consulente tecnico di parte attrice, dove viene ampiamente contestata la scelta, operata nella bozza, di applicare la predetta decurtazione (si veda p. 5 delle osservazioni alla CTU dell'arch....).

Quanto poi alle affermazioni contenute nella lettera indirizzata dagli appellati all'avv...., nonché al riferimento ai canoni di locazione richiamati nell'atto di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, si rileva che tali elementi non possono essere considerati certamente sufficienti al fine di supplire alla mancata produzione dei contratti di locazione stessi.

Risulta, infatti, indubbio che solo dall'esame di tali contratti il CTU, e quindi il Tribunale avrebbero potuto ottenere le informazioni necessarie per valutare se applicare o meno la predetta riduzione, presupponendo essa l'individuazione esatta degli immobili all'epoca del decesso effettivamente locati, la durata delle locazioni e l'entità dei relativi canoni risultando evidente come incida diversamente sul valore di un immobile un contratto di locazione prossimo alla sua scadenza rispetto ad un contratto appena stipulato.

Consegue a ciò che anche il secondo motivo di impugnazione svolto da A.P. deve essere rigettato.

VII. Con il quarto motivo (pagg 24-29 dell'atto introduttivo), l'appellante principale censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ricompreso nel relictum oltre al valore di una auto Fiat 600, stimata in Euro 400,00 e tre giacconi di pelliccia valutati Euro 3.000,00, con riguardo ai quali non è stata articolata alcuna censura, oltre alla giacenza residua di Euro 322.046,26 di cui all'inventario redatto dal Notaio M. (doc 16 difesa attori in primo grado) sul conto corrente

cointestato, anche le somme di Euro 107.473,15 e di Euro 170.200,00 per un importo complessivo di Euro 277.673,15 corrispondenti ad avviso del Tribunale (pag 10 della sentenza) a due prelievi effettuati ad opera di A.P. dopo l'apertura della successione e da questi non contestati, con conseguente determinazione del relictum nell'importo complessivo di Euro 2.065.380,16, nonché nella parte in cui ha quantificato in Euro 100,00 i debiti dell'asse ereditario.

Con riguardo ai predetti prelievi di denaro, si osserva che il Tribunale ha ritenuto che: "il relictum risulta composto da: ... saldo conto corrente bancario presso B.P.L. filiale di V. per la somma di Euro 322.046,26, di cui all'inventario Notaio ... (doc 16 attori) .... A detta somma deve aggiungersi quella di Euro 277.673,15 - pari ai due prelievi di Euro 107.473,15 e di Euro 170.200,00 - da parte del convenuto dopo l'apertura della successione della madre, dedotta dagli attori nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n 1 (cfr pag 31 attori) e non contestata dal convenuto".

Quanto alle passività, in sentenza si è ritenuto che dall'importo complessivo risultante dalla somma di relictum e donatum dovessero essere detratti "i debiti che gli attori quantificano nella somma di Euro 100,00 senza alcuna contestazione di parte convenuta".

Ad avviso dell'appellante, con riferimento ai prelevamenti dal conto corrente cointestato n. 155 presso la B.P.L., il Tribunale avrebbe commesso un evidente errore: poiché, infatti, i predetti prelievi sono stati effettuati successivamente all'apertura della successione, ne conseguirebbe che i relativi importi dovrebbero rimanere ricompresi nella giacenza di Euro 322.046,26 già accertata dal Notaio nel verbale d'inventario. Il Tribunale, pertanto, ad avviso di A.P. sarebbe incorso in una evidente illogica duplicazione, laddove ha imputato al relictum anche le somme di Euro 107.473,15 e di Euro 170.200,00 già calcolate come giacenza esistente all'atto dell'apertura della successione stessa e in essa ricomprese provenendo da essa.

Inoltre, secondo la difesa di parte appellante, il Tribunale avrebbe errato nel non considerare le passività emergenti dal verbale d'inventario, da individuarsi nella somma complessiva di Euro 53.109,43 e non già in quella di soli Euro 100,00 importo neppur fatta oggetto di alcuna allegazione in primo grado, ma individuato dal Tribunale all'esito di un'erronea lettura dei documenti di causa.

La Corte ritiene che l'articolato motivo così esposto meriti solo parziale accoglimento nei termini che seguono

Come prospettato da A.P. risulta evidente l'errore di duplicazione commesso dal Tribunale con riguardo ai prelevamenti effettuati sul conto corrente n. (...) per complessivi Euro 277.673,15 successivamente all'apertura della successione. Essi, infatti, sono pacificamente avvenuti in data successiva alla redazione del verbale d'inventario nel quale veniva indicata una giacenza del conto pari ad Euro 322.046,26, all'atto dell'apertura della successione, con la conseguenza che i due prelievi effettuati da A.P. sono stati alimentati, come peraltro dal medesimo non contestato, con tale giacenza già accertata e computata in tale occasione (si vedano il doc. h degli appellati e i docc. 1 e 2 - fasc. di primo grado di E. e D.P.). Si tratta pertanto, all'evidenza delle medesime somme, che dovranno essere conteggiate una volta sola nell'asse ereditario quale relictum.

Con riguardo, quindi, all'esatta quantificazione dell'importo da computare come relictum relativo al conto corrente in oggetto si deve peraltro evidenziare che l'esistenza di un errore di conteggio sia

pure in termini differenti è stata riconosciuta anche dagli appellati dal momento che essi hanno prospettato che si sarebbe dovuto imputare al relictum un importo diverso rispetto a quello conteggiato in sentenza, dovendo essere indicato quale corretta giacenza del conto in esame non già la somma di Euro 322.046,26, corrispondente all'intera giacenza del conto n. (...) all'apertura della successione oltre a quanto prelevato da A.P., ma esclusivamente la minor misura pari a quanto prelevato dal medesimo, per un totale di Euro 277.673,15 (si veda p. 27 della comparsa di costituzione e risposta in appello). A riguardo, infatti, la difesa degli appellati ha prospettato, senza che sul punto sia stata svolta alcuna contestazione specifica dall'appellante principale, che le passività del patrimonio ereditario sano state estinte, successivamente all'apertura della successione, attingendo alla parte residua ancora presente sul conto all'esito dei predetti prelevamenti effettuati da A., ragion per cui non vi sarebbe alcun errore rispetto all'indicazione delle passività ancora rimaste, pari ad Euro 100,00 essendo state conteggiate all'esito dei pagamenti intervenuti.

La Corte ritiene che all'esito della verifica delle opposte prospettazioni debba essere accolta la tesi della difesa di E. e D.P., con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, devono essere attribuite al relictum le sole somme prelevate da A.P., per un totale di Euro 277.673,15, senza detrarre, come invece da questi richiesto e fatto oggetto di censura, dall'asse ereditario le passività quantificate dall'appellante in Euro 53.109,43 e non già solo quelle di Euro 100,00 come quantificate in sentenza essendo esse state pagate con la rimanenza del conto ridotto dai prelievi dell'appellante come, peraltro da questi mai in precedenza contestato. A.P. non ha, infatti, mai contestato in primo grado la circostanza che dette passività fossero state già pagate dagli eredi attingendo al conto corrente n. (...). Tale fatto deve, quindi, ritenersi pacifico tra le parti e non risulta smentito dalla tesi dell'appellante secondo cui la prospettazione di controparte sarebbe contraddetta dal verbale stesso nel rispetto del quale, al contrario, gli eredi si sono attivati per i necessari pagamenti. Invero, l'argomentazione difensiva così formulata risulta - oltre che generica - tardiva, in quanto proposta per la prima volta in appello.

All'esito dell'esame dei motivi d'appello relativi al relictum, la Corte ne ridetermina l'ammontare complessivo nella seguente misura:

- beni individuati dal Giudice di primo grado rispetto ai quali non vi è stata specifica censura in appello: auto FIAT 600, per il valore di Euro 400,00; tre giacconi di pelliccia per il valore di Euro 3.000,00;
- immobili oggetto della compravendita simulata del 20 giugno 2002, per un valore complessivo di Euro 1.462.260,00;
- giacenza residua sul conto cointestato n. (...) al netto delle passività, per Euro 277.673,15, prelevata da A.P..

Ne deriva che il relictum ammonta all'importo complessivo di Euro 1.743.333,15.

VIII. Concernendo, quindi, il terzo motivo dell'appello principale e il terzo motivo dell'appello incidentale, la determinazione dell'entità del donatum la Corte ritiene opportuno procedere al loro esame congiuntamente nei termini che seguono.

Con il terzo motivo, A.P. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato l'ammontare del donatum nell'importo di Euro 863.961,95 più Euro 85.215,30, per un importo totale di Euro 949.177,25. Nello specifico, l'appellante lamenta la mancata detrazione dal sub-totale di Euro 863.961,95 delle voci "Minor valore Nuda proprietà-Seconda cessione" per Euro 40.000,00 e "Gruppo NP" per Euro 50.000,00 (si veda la tabella a p. 13 della perizia contabile di parte: doc. 29 - fasc. di primo grado di A.P.) nonché l'erronea attribuzione, quale vantaggio patrimoniale a lui ascrivito, dell'importo aggiuntivo di Euro 85.215,30.

Con riferimento alla somma di Euro 863.961,95, il Tribunale ha così argomentato: "nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n 1 gli attori specificano dette "riduzioni del patrimonio" della de cuius, di cui avrebbe beneficiato il convenuto, indicando somme ricevute per espresso riconoscimento del convenuto nella propria perizia di parte (pagina 13), elenco poi inserito alla pagina 65 della comparsa conclusionale, per un complessivo importo di Euro 863.961,95".

Quanto alla voce "Minor valore Nuda proprietà-Seconda cessione", (Euro 40.000,00) il Tribunale ha ritenuto, sul punto disattendendo le argomentazioni svolte da A.P., di non espungerla dal donatum, dal momento che il convenuto aveva effettivamente riconosciuto, nella comparsa di costituzione e risposta, di avere ricevuto la somma di Euro 40.000,00 dalla madre a titolo di minor prezzo pagato per l'acquisto della nuda proprietà di alcuni immobili siti in V., il giorno 13 aprile 2007, come da rogito avanti al Notaio A.R. (si vedano gli allegati gruppo NP al doc. 6 - fasc. di primo grado di E. e D.P.). Invece, quanto alla voce "Gruppo NP" per Euro 50.000,00, il Tribunale non ha specificamente motivato, ma ha implicitamente incluso tale somma nel donatum, in quanto ricompresa nell'importo complessivo individuato di Euro 863.961,95 di cui alla perizia di parte convenuta relativo alle somme che lo stesso A.P. ha ammesso di aver ricevuto dalla madre durante la vita senza alcuna giustificazione se non donativa.

Con riferimento poi all'ulteriore importo di Euro 85.215,30, il Tribunale ha statuito quanto segue: "il convenuto invece riconosce di aver ricevuto dalla madre la somma di Euro 85.215,30 con assegno n. (...) presso B., assumendo però, che trattasi di quota parte del corrispettivo effettivo ricevuto dalla madre a seguito della vendita dell'area La C. in data 16/11/2004, facente parte del compendio ereditario di A.P., corrispettivo non dichiarato nel contratto di vendita. Ma di detto assunto il convenuto non fornisce prova alcuna e la differenza tra prezzo indicato nel preliminare del 22/11/2001 (doc. 42 parte convenuta) e quello indicato nel contratto definitivo (doc. 43) non costituiscono prova del maggiore importo che i venditori (cioè gli eredi di A.P.) avrebbero ricevuto rispetto a quanto dichiarato; né il documento 41 di parte convenuta può provare alcunché trattandosi di missiva del convenuto all'amministratore di sostegno della madre, avente ad oggetto le singole operazioni commerciali poste in essere dalla de cuius tra cui, appunto, la vendita del compendio immobiliare in oggetto".

Ad avviso dell'appellante, invece, le predette somme così specificate dovrebbero essere espunte dal donatum, conseguentemente da ridurre in misura consistente, sulla base dei seguenti argomenti:

- quanto all'importo di Euro 40.000,00, l'ammissione fatta nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, nonché l'inserimento di tale somma all'interno dell'elenco contenuto nella propria perizia di parte, nella quale veniva indicata come oggetto di donazione ricevuta dalla madre, sarebbero frutto di un mero errore aritmetico, successivamente rettificato in sede di comparsa conclusionale, alla luce delle risultanze della CTU disposta nel giudizio con riguardo al valore degli

immobili; A detta dell'appellante principale tale errore sarebbe evidente all'esito delle seguenti emergenze. A seguito di divisione consensuale dell'eredità paterna, intervenuta il 5 marzo 2007 tra i quattro eredi di A.P., in pari misura, A. diveniva assegnatario in comunione con la madre del lotto B del valore di Euro 800.000,00 con conguaglio in favore dei fratelli di Euro 200.000,00 ciascuno, essendo il lotto a loro assegnato del valore concordato di Euro 400.000,00. Successivamente il 3 aprile 2007 A.P. aveva a sua volta acquistato la nuda proprietà dei beni in comproprietà con la madre, di cui al lotto B corrispondendo in favore di C.B. l'importo di Euro 300.000,00, pari al 75% del valore pieno e non già corrispondendo l'85% del valore come da tabelle dell'usufrutto vigenti all'epoca. A seguito di tale premessa aveva inizialmente ritenuto di aver ricevuto in senso lato una donazione di Euro 40.000,00 dalla madre per la differenza di prezzo non corrisposta in suo favore dato che avrebbe dovuto pagare il maggior prezzo di Euro 340.000,00. Poichè a detta dell'appellante, nel corso del giudizio di primo grado era emerso tale errore, dal momento che A.P. non aveva considerato che essendo alla data dell'acquisto della nuda proprietà dalla madre, già proprietario della metà dei beni, l'acquisto effettuato nell'occasione riguardava solo il 50% della nuda proprietà degli immobili della madre, e non il 100% di essa, risulterebbe di tutta evidenza a suo avviso come l'importo di Euro 300.000,00 corrisposto all'epoca a C.B. non fosse inferiore a quanto effettivamente dovuto, nella misura di 40.000,00 euro, costituendo tale differenza una donazione, ma fosse addirittura superiore al dovuto, avendo il ctu in corso di giudizio accertato come il valore della nuda proprietà del lotto B a lui ceduto da C.B. fosse pari ad Euro 292.370,93.

- l'importo di Euro 50.000,00 sarebbe stato erroneamente conteggiato due volte dal Tribunale, prima nel relictum, quale trasferimento riconducibile all'operazione di vendita simulata del 20 giugno 2002, e successivamente nel donatum, come attribuzione patrimoniale priva di causa;

- la somma di Euro 85.215,30 sarebbe stata trasferita all'appellante dalla madre quale quota a lui spettante del prezzo della cessione a R. e M.S. dell'area "L.C.", prezzo che sarebbe stato corrisposto parzialmente in "nero" tramite versamento sul conto corrente di C.B. la quale successivamente avrebbe trasferito la quota di pertinenza al figlio A.. Il trasferimento di denaro sarebbe, quindi, sorretto da una causa onerosa, e ciò risulterebbe dimostrato dai documenti prodotti in primo grado ed erroneamente valutati dal Tribunale: in particolare, rileverebbero la matrice dell'assegno ("A. x suoi soldi S."; doc. 21 - fasc. di primo grado di A.P.), il contratto preliminare del 22 novembre 2001, il rogito del (...) e la missiva inviata in data 29 ottobre 2009 all'avv. D. da E. e D.P. (si vedano rispettivamente i docc.41, 42, 43 - fasc. di primo grado di A.P.);

- anche ove si dovesse ritenere la natura liberale del trasferimento della somma di Euro 85.215,30, essa in ogni caso dovrebbe essere espunta dal donatum, in quanto ricollegabile allo scioglimento della comunione ereditaria formatasi tra gli eredi a seguito del decesso del padre A.P., tema estraneo al presente giudizio relativo esclusivamente all'eredità materna.

La Corte ritiene che l'articolato motivo così esposto meriti accoglimento solo con riguardo all'importo di Euro 50.000,00, che deve essere scomputato dal donatum, mentre con riferimento agli altri importi risulta in parte inammissibile e in parte infondato, per le seguenti ragioni.

Anzitutto, in merito alla mancata sottrazione della somma di Euro 40.000,00 dall'importo complessivo di Euro 863.961,95, riconosciuto dallo stesso appellante principale quale oggetto di donazioni in suo favore da parte di C.B., si osserva che il motivo d'appello risulta formulato in maniera non coerente con le motivazioni addotte nella sentenza impugnata. Il Giudice, infatti, ha

rilevato che il convenuto aveva "riconosciuto", cioè ammesso, di aver corrisposto la minor somma di Euro 40.000,00 alla madre (somma pertanto costituente una donazione in favore dello stesso) nell'ambito dell'operazione immobiliare del 13 aprile 2007 essendo giunto a tale affermazione all'esito anche di verifiche effettuate da un suo consulente in sede stragiudiziale, tenuto conto che rispetto al valore effettivo all'epoca della nuda proprietà acquistata, di Euro 340.000,00 aveva corrisposto solo Euro 300.000,00. Tale ammissione processuale è effettivamente riscontrabile a p. 28 della comparsa di costituzione e risposta e a p. 13 della perizia di parte convenuta e non è stata mai espressamente revocata in primo grado, ragion per cui essa è stata apprezzata dal Tribunale come prova della donazione della predetta somma. Orbene, a fronte di una motivazione così argomentata, l'appellante non ha proposto specifica impugnazione, ad esempio contestando la valenza probatoria delle dichiarazioni rese nei propri atti difensivi, ma si è limitato a fornire una ricostruzione alternativa, valorizzando i conteggi della ctu, affermando di aver compiuto degli errori di calcolo, peraltro senza fornire alcun riscontro documentale di tali asseriti errori se non prospettando che essi sarebbero desumibili dalle conclusioni raggiunte dalla ctu in sede di valutazione dei singoli immobili oggetto dell'acquisto del 13 aprile 2007.

Ne deriva che, limitatamente alla mancata decurtazione della voce "Minor valore Nuda proprietà-Seconda cessione" per Euro 40.000,00, il motivo è inammissibile o comunque infondato non avendo in realtà l'appellante in alcun modo provato in cosa sia consistito l'asserito errore rispetto ad una valutazione della cessione all'epoca concordata con la madre tenendo conto del valore appena prima corrisposto per l'acquisto in comunione di quegli stessi beni in piena proprietà.

Le doglianze dell'appellante sono, invece, ammissibili e fondate con riferimento alla voce "Gruppo NP" per Euro 50,000,00. Invero, stante la natura simulata della compravendita del 20 giugno 2002, si deve ritenere che il prelievo della predetta somma tramite assegno dell'11 febbraio 2002 rientri all'interno della provvista alla quale A.P. ha attinto per corrispondere fittiziamente alla madre il prezzo dell'acquisto. Tale assegno, pertanto, seppur recando causale "Servizi A." (doc. 29 - fasc. di primo grado di A.P.), non può essere imputato all'interno del donatum, in quanto l'importo con esso prelevato è stato successivamente riaccreditato sul conto corrente cointestato tramite gli assegni emessi dall'appellante in data 18 e 19 giugno 2002, con i quali egli ha simulatamente pagato il prezzo degli immobili di cui ha acquistato la nuda proprietà (docc. 44 e 45 - fasc. di primo grado di A.P.).

Attesa la non divisibile quantificazione posta in essere dal Tribunale sul punto, la sentenza impugnata deve essere in parte riformata con la conseguenza che al donatum non deve essere imputata la somma di Euro 50.000,00 di cui all'assegno dell'11 febbraio 2002

Infine, il motivo è infondato con riferimento all'importo di Euro 85.215,30, in quanto la tesi della difesa di parte appellante non risulta supportata dai documenti prodotti in giudizio, ma anzi è da essi contraddetta: da un lato, infatti, nei documenti in atti non è rinvenibile alcun riferimento ad una parte del corrispettivo della cessione dell'area "L.C." da pagarsi in "nero"; dall'altro, la predetta somma non corrisponde né alla quota che sarebbe spettata ad A.P. a titolo di caparra - come previsto dal contratto preliminare - né a quella che questi avrebbe dovuto ricevere al momento del rogito, quote che sono state calcolate in modo corretto dallo stesso appellante rispettivamente in Euro

51.000,00 (corrispondenti a un quarto della caparra di L. 400.000.000) e in Euro 139.000,00 (corrispondenti a un quarto del saldo di L. 1.080.000.000) - come evidenziato anche nell'integrazione della perizia di parte attorea (si veda p. 17 del doc. 34 - fasc. di primo grado di E. e G.P.). Inoltre, si osserva che vi è una notevole distanza temporale tra l'emissione dell'assegno in questione, in data 18 marzo 2002, e la stipula del contratto definitivo avvenuta il 16 novembre 2004.

Non risulta, quindi, provato alcun collegamento tra la corresponsione dell'importo di Euro 85.215,30 e l'operazione S.. Né a diverse conclusioni si potrebbe pervenire sulla base della matrice dell'assegno in questione, dal momento che essa potrebbe riferirsi ad altri rapporti intercorrenti tra la de cuius, il figlio e i S. non avendo le annotazioni apposte sulle matrici alcuna valenza probatoria (in termini Cass.15709 del 2021 non massimata). Siffatto collegamento non potrebbe desumersi nemmeno dalla lettera del 29 ottobre 2009, citata dall'appellante, in quanto in essa si fa riferimento esclusivamente al fatto che la cessione dell'area "L.C." sarebbe stata particolarmente redditizia per gli eredi, in ragione della plusvalenza realizzata grazie alla permuta di alcuni immobili facenti parte del corrispettivo ricevuto. Nulla dice la lettera in merito all'asserito pagamento in "nero" della parte del prezzo da corrispondersi in denaro, né in essa vi è alcun riferimento ai tempi e alle modalità di pagamento, che possa giustificare un collegamento tra l'operazione S. e l'assegno del 18 marzo 2002.

Si osserva, da ultimo, che non può essere accolta neppure la doglianza avanzata in subordine dall'appellante, secondo cui in ogni caso l'importo in questione dovrebbe essere espunto dalla presente controversia, in quanto relativo allo scioglimento della comunione sull'asse ereditario di A.P., non avendo la sua difesa fornito alcuna prova a sostegno di tale prospettazione.

In definitiva, la ricostruzione di parte appellante risulta del tutto priva di fondamento, ragion per cui con riguardo alla somma di Euro 85.215,30 il terzo motivo deve essere rigettato.

IX. Con il terzo motivo dell'appello incidentale, E. e D.P. criticano la decisione impugnata nella parte in cui ha quantificato a loro avviso in misura troppo contenuta a titolo di donazioni una consistente serie di prelievi operati da A.P. sui conti correnti cointestati con C.B. e pacificamente alimentati solo da provvista della stessa, nella sola misura di Euro 863.961,95 più Euro 85.215,30, senza prendere in considerazione una serie di rilevanti ulteriori importi da essi evidenziati nella perizia di parte e richiamati in maniera analitica nella memoria di replica (si veda la tabella a p. 49 della memoria).

Sul punto, il Tribunale ha così argomentato: "non può infatti tenersi conto degli addebiti su conti correnti cointestati al convenuto e alla de cuius pari ad Euro 471.783,00 (somma poi rettificata in Euro 232.922,12) in assenza di evidenza alcuna dei beneficiari (pag.26 citazione); né degli altri importi di cui il convenuto avrebbe beneficiato indicati nella perizia di parte e nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n 1 (ivi compresa la somma di Euro 323.056,39 di assegni e prelievi a proprio favore). Inoltre la de cuius aveva rilasciato in data 13 novembre 2001 procura generale a favore del convenuto senza obbligo di rendiconto, sulla validità della quale nessuno degli attori ha sollevato contestazioni (doc. n. 19 attori); né l'amministratore di sostegno nella relazione del 21 giugno 2010 ha rilevato irregolarità nella pregressa amministrazione (doc. n.13 attori)"

Ad avviso degli appellanti incidentali, il Collegio avrebbe errato nel considerare come effettivamente percepiti dall'appellante esclusivamente gli importi da quest'ultimo riconosciuti come a lui donati nella propria perizia di parte nella misura di Euro 863.961,95. Al contrario, secondo la difesa di E. e D.P., una corretta applicazione del principio dell'onere della prova avrebbe imposto al Tribunale di attribuire al patrimonio ereditario tutti gli importi allegati dagli attori: questi ultimi, infatti, avrebbero prodotto idonea documentazione a sostegno delle proprie pretese, mentre il convenuto non avrebbe in alcun modo provato che le somme addebitate sui conti correnti cointestati fossero state destinate a far fronte alle necessità della madre e non fossero, al contrario, andate a proprio vantaggio integrando donazioni.

Inoltre, gli appellanti incidentali assumono che la circostanza che la de cuius avesse nominato il figlio A. suo procuratore generale, diversamente da come valutato in sentenza, avrebbe posto in capo all'appellante principale uno specifico onere di rendicontazione nei confronti dei fratelli. Nello stesso senso deporrebbero anche le affermazioni dell'Amministratore di Sostegno il quale in sede di relazione aveva dato atto della circostanza secondo la quale A.P. era stato l'unico gestore del patrimonio della de cuius successivamente alla morte del marito di quest'ultima.

Sulla base di tali argomenti, E. e D.P. chiedono, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, vengano imputati alla massa ereditaria a titolo di donazioni da valutare ai fini della riunione fittizia i seguenti importi, che possono essere così raggruppati:

i) addebiti da conti correnti cointestati non riconosciuti o riconosciuti solo in parte dall'appellante: voci "Gruppo D", per Euro 323.056,39 (non riconosciuti); "Gruppo A", per Euro 93.432,00 (in luogo della minor somma di soli Euro 4.131,66 riconosciuti); "Gruppo F" per Euro 243.038,31 (in luogo della minor somma di Euro 92.424,55 riconosciuti); "Gruppo S" per Euro 34.000,00 (in luogo della minor somma di Euro 15.000,00 riconosciuti); "Spese personali A." per Euro 81.282,00 (in luogo della minor somma dal medesimo riconosciuta pari ad Euro 24.196,25);

ii) altri addebiti dai conti correnti personali di C.B. nn. (...) e (...), nonché dal conto cointestato n. (...), per il totale di Euro 232.922,12, non riconosciuti come effettuati a proprio vantaggio da A.P..

La Corte ritiene che il motivo così articolato sul presupposto della natura donativa di tutti i prelievi contestati posti in essere da A.P. non possa trovare accoglimento per ragioni di portata dirimente.

Si deve anzitutto evidenziare che sia in primo grado che nel presente D. e E.P. entrambi totalmente pretermessi nelle disposizioni di ultima volontà della madre C.B. hanno chiesto che il Tribunale provvedesse a ricostruire l'asse ereditario della de cuius ai fini dell'esperita azione di riduzione ovvero anche dell'azione di collazione, prospettando la natura di atti di liberalità come tali rilevanti ai fini indicati, di una numerosissima serie di prelievi dai conti correnti cointestati tra A. e C.B., una volta accertata, in quanto pacifica in atti, la circostanza secondo la quale l'intera provvista che li alimentava era costituita in via esclusiva da somme di proprietà della madre.

Secondo tale prospettazione, infatti, anche in sede di appello incidentale gli appellanti hanno chiesto che nel donatum, diversamente da come valutato in sentenza, vengano ricondotti ulteriori importi, consistenti in rilevanti prelievi, che, invece, il Collegio non ha considerato liberalità, avendo sostanzialmente il Tribunale utilizzato quale criterio dirimente ai fini della prova della natura liberale o non liberale delle singole movimentazioni, l'aver o meno A.P. riconosciuto di essere stato effettivamente destinatario a titolo gratuito di determinati importi, provenienti dai conti correnti comuni avendo, invece, costantemente contestato di aver operato qualsivoglia utilizzo a fini personali degli ulteriori prelievi a lui addebitati, gravando la prova della liberalità di essi sui fratelli.

Ciò precisato occorre richiamare in tema di prelievi la ormai costante giurisprudenza di Legittimità secondo la quale "l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità" (Cass.sez.II, ordinanza, 28 febbraio 2018,4682; Cass.sez.II, 12 novembre 2008,26983;Cass.10 aprile 1999,3499;).

Se, dunque, la natura liberale di una cointestazione e, quindi, di tutte le successive movimentazioni operate sul conto così regolato non discende automaticamente da tale connotazione, occorrendo che la parte che invochi la natura donativa di ogni prelievo fornisca anche rigorosa prova delle finalità liberali di esso, si deve evidenziare che nel caso di specie la difesa degli odierni appellanti incidentali ha ritenuto di aver fornito prova delle finalità di donazione dei singoli prelievi, tanto da richiedere di ricomprendere nel donatum tutte le singole movimentazioni fatte oggetto di analisi nella perizia stragiudiziale prodotta, esclusivamente evidenziando il dato obiettivo costituito dalla provenienza della provvista solo dalla defunta C.B..

A fronte di tale prospettazione, rimasta priva sia di allegazione ma ancor più di prova, si deve ritenere che in modo del tutto condivisibile il Tribunale abbia considerato assolto l'onere di prova a carico degli odierni appellanti incidentali, con specifico riguardo all'animus donandi esclusivamente con riguardo ai prelievi che lo stesso A.P. ha riconosciuto fin dalla sua costituzione, aver avuto natura donativa, costituendo elargizioni in suo favore di C.B.. Tale riconoscimento ha, infatti, consentito di superare la carenza di prova altrimenti sussistente a carico degli appellanti incidentali.

Ed, invero, occorre evidenziare come ben attestato sia dalle stesse argomentazioni svolte dalla loro difesa sia dalle richieste finali formulate nel presente giudizio che D. e E.P. avendo sempre prospettato la natura donativa dei prelievi in contestazione, a loro avviso da valutare ai fini di una riunione fittizia ovvero di una domanda di collazione, non hanno invece articolato alcuna richiesta, in ipotesi, di restituzione alla massa ereditaria delle somme in oggetto all'esito di una domanda di rendiconto, ovvero in quanto costituenti crediti dell'eredità in virtù di una actio mandati (vedasi Cass.sez.III, 22 marzo 2013 n 7254;).

Sul punto si rileva che l'esistenza stessa, come argomento in sentenza, di una procura generale rilasciata da C.B. in favore di A.P. attesta ulteriormente come scopo della cointestazione fosse in ipotesi, la gestione nell'interesse della mandante del denaro accreditato sui conti e non già, come apoditticamente affermato da D. e da E.P. una generale volontà donativa della madre in favore del

figlio. A fronte di tali rilievi appaiono del tutto ininfluenti, pertanto, le argomentazioni da loro svolte nel motivo in esame per evidenziare la natura ingiustificata di alcuni prelievi di denaro pacificamente effettuati da A.P. dei quali questi non avrebbe fornito giustificazione indicando, in ipotesi se le somme prelevate siano o meno state utilizzate nell'interesse di C.B. non appena si consideri, non solo, come anche motivato nella sentenza impugnata, come in alcuni casi gli appellanti neppure abbiano accertato quali soggetti siano stati destinatari dei prelievi elencati (vedasi prelievi contraddistinti dalla lettera ii) ma si ripete, come avendo agito con un'azione di riduzione, essi fossero tenuti a provare la natura liberale dei prelievi stessi, a prescindere dalle argomentazioni difensive svolte da controparte (in termini Cass.sez.II,2 luglio 2019, 17719 in esteso) prova in alcun modo assolto.

Consegue alle valutazioni esposte che il terzo motivo nei termini articolati deve essere disatteso non avendo gli appellanti in via incidentale fornito rigorosa prova della natura liberale né dei singoli prelievi posti in essere da A.P. né, tanto meno, della riconducibilità al medesimo dei prelievi rimasti con destinatario non identificato in totale assenza di specifiche domande di restituzione all'asse ereditario degli importi in contestazione, ovvero di domande di contenuto risarcitorio sul punto.

X Si esamina, quindi, il quinto motivo dell'appello principale, con il quale A.P. censura la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del calcolo della quota riservata ai legittimari, non ha considerato la somma di Euro 14.008,55, che sarebbe stata ricevuta da ciascuno degli appellati all'esito della divisione dell'asse ereditario di A.P., avvenuta con la scrittura privata del 5 marzo 2007.

Con riguardo a tale accordo di divisione, il Tribunale ha statuito quanto segue: "come osservato dal Giudice Istruttore nella ordinanza del 6 dicembre 2018 non può trovare ingresso nel giudizio l'accertamento del valore dei beni di cui al lotto A) del negozio di divisione del 2007 tra gli eredi di A.P., non formando oggetto del giudizio né la verifica della congruità della divisione effettuata con la scrittura del 5.3.2007, né l'accertamento della eventuale donazione da parte della de cuius agli attori in relazione ai beni e alla somma di danaro che questi ultimi hanno ricevuti in forza del citato accordo, avendo il convenuto dedotto genericamente la donazione solo nella istanza di modifica al quesito peritale, e dunque tardivamente".

Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto che: "non rilevano ai fini della domanda di riduzione del testamento redatto dalla de cuius gli importi di Euro 14.008,55 ricevuti dagli attori a seguito della divisione del 5.3.2007 (pag 34 comparsa conclusionale convenuto) essendo ricollegabili allo scioglimento della comunione sull'asse relitto di A.P.".

Ad avviso dell'appellante principale, invece, il fatto che i beni oggetto della divisione fossero pervenuti agli eredi iuris successionis da A.P. sarebbe del tutto irrilevante, dal momento che i tre fratelli e C.B. avrebbero comunque compiuto in tale contesto degli atti dispositivi dei rispettivi diritti di proprietà (seppur all'interno di una comunione pro indiviso). Inoltre, il Tribunale si sarebbe contraddetto con quanto statuito per l'operazione S., della quale avrebbe tenuto conto, nonostante il fatto che i beni di cui le parti avevano disposto provenissero anch'essi dalla successione di A.P.. L'appellante, pertanto, domanda che sia imputato al donatum l'importo di Euro 14.008,55 ricevuto da ciascuno degli appellati, a titolo di differenza tra il valore dei beni da essi ricevuti in sede di

divisione (Lotto A, unitamente a un conguaglio in denaro) e il minor valore - accertato dal CTU - dei beni attribuiti ad A.P. e C.B. (indicati come Lotto B).

La Corte ritiene che il motivo così esposto debba essere dichiarato inammissibile, in quanto l'appellante non ha censurato in modo specifico la motivazione addotta dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto la tardività dell'allegazione proposta in primo grado.

In ogni caso, si osserva che il motivo è anche infondato nel merito: la non congruità dei valori attribuiti agli immobili oggetto della divisione del 2007, infatti, avrebbe dovuto esser fatta valere dall'appellante mediante impugnazione, nelle opportune sedi, del predetto accordo divisionale, circostanza non verificatasi nella presente vicenda. Inoltre, non è condivisibile la tesi da questi svolta secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in contraddizione per aver preso in considerazione l'operazione S. e aver, invece, ritenuto estranea all'oggetto del giudizio la divisione del 2007. A riguardo - premessa la diversità tra le due fattispecie - si osserva che il Collegio non si è espresso in merito alla congruità dei beni ceduti con l'operazione S., né ha desunto da essa eventuali donazioni fatte dalla de cuius all'appellante: al contrario, ha ritenuto che l'importo di Euro 85.215,39 dovesse essere imputato al donatum proprio in quanto non riconducibile alla citata operazione immobiliare.

Ne consegue che anche il motivo così esaminato proposto dall'appellante principale deve essere rigettato, con conferma di quanto statuito sul punto dalla sentenza impugnata.

XI All'esito delle valutazioni svolte, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale la Corte determina l'ammontare complessivo del donatum, pertanto, non già come valutato dal Tribunale, in Euro 949.177,25 ma nella minor somma di Euro 899.177,25 dovendosi scomputare l'importo di Euro 50.000,00, in accoglimento parziale dell'appello principale. All'importo così ottenuto deve essere aggiunto quello costituente il relictum quantificato nella minor misura di Euro 1.743.333,15. Il totale su cui calcolare la quota spettante ai legittimari viene, quindi, determinato sommando il relictum al donatum e sottraendo i debiti del patrimonio ereditario, corrispondenti a Euro 100,00. Si ottiene così l'importo complessivo di Euro 2.642.410,30.

Pertanto, la quota di legittima spettante a E. e D.P. è pari, per ciascuno, ai due noni di detto importo, e cioè ad Euro 587.202,28 cui gli appellanti incidentali devono imputare la somma già ricevuta pari ad Euro 64.557,11 ciascuno come già valutato in sentenza.

Tale importo così diversamente determinato deve essere incrementato, infine, della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, nella misura e secondo i criteri già indicati in sentenza, vertendosi nell'ambito di un credito di valore oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Avendo nelle more parte appellante principale provveduto al pagamento del maggior importo liquidato in sentenza, in accoglimento della domanda sul punto formulata si dispone la restituzione della differenza in suo favore a carico degli appellati oltre interessi legali dalla data del pagamento a quella dell'effettiva restituzione

XII Procedendo, infine, all'esame dell'ultimo motivo di appello svolto da A.P. si rileva che questi ha chiesto la parziale riforma anche del capo della sentenza che lo ha condannato interamente al pagamento delle spese di lite nonché alle spese di ctu relativa alla valutazione degli immobili oggetto di controversia. A riguardo assume l'erroneità della decisione che non ha in alcun modo considerato

che, con riferimento ai due procedimenti inizialmente instaurati da E. e da D.P., (RG .../16 e RG .../15) nei suoi confronti, successivamente riuniti, anch'essi erano risultati soccombenti, dal momento che le domande da loro articolate volte a far dichiarare la nullità o l'annullamento del testamento di C.B., la revoca per indegnità delle sue disposizioni sia testamentarie che donative nonché la natura donativa dei prelievi effettuati sui conti correnti a lei cointestati erano state nella maggior parte respinte.

La Corte ritiene che la censura svolta meriti parziale accoglimento. Non pare dubitabile che dovendo essere valutata la soccombenza all'esito del giudizio con riguardo al procedimento di primo grado anche D. e E.P. sono risultati soccombenti in parte avendo ottenuto solo in misura parziale l'accoglimento delle loro numerose domande. Ne consegue che anche sul punto si impone la riforma parziale della decisione con compensazione delle spese di lite di primo grado nella misura di un terzo e condanna di A.P., soccombente in misura prevalente, al pagamento in favore di controparte della restante misura di due terzi nei termini liquidati in dispositivo tenuto conto del valore del procedimento, e delle attività difensive esplicate, secondo i criteri di cui al D.M. n. 37 del 2018 in vigore all'atto dell'esaurimento delle attività difensive. La Corte condanna A.P. al pagamento delle spese di ctu nella stessa misura con compensazione di un terzo di esse tra le parti.

Da ultimo, in considerazione dell'esito del giudizio e del rigetto dell'appello incidentale di E. e di D.P. nonché dell'accoglimento solo in misura del tutto residuale di quello articolato da A.P. comunque soccombente all'esito dei due gradi, sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano,

seconda sezione civile,

definitivamente pronunciando, così dispone:

ACCOGLIE

in parte l'appello proposto da A.O.P. nei confronti di E.G.P. e di D.C.P.;

RIGETTA

l'appello svolto in via incidentale da E.G.P. e da D.C.P. e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n .../2020 emessa il 10 marzo 2020 dal Tribunale di Milano, quarta sezione civile, pubblicata il 3 giugno 2020;

CONDANNA

A.O.P. al pagamento in favore di E.G.P. e di D.C.P. della minor somma di Euro 522.645,17 ciascuno oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sentenza al saldo;

#### CONDANNA

E.G.P. e D.C.P. in solido tra loro alla restituzione in favore di A.O.P. delle maggiori somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dalla data del pagamento a quella della restituzione;

#### CONDANNA

A.O.P. al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore di E.G.P. e di D.C.P. nella misura di due terzi e pertanto lo condanna al pagamento in solido tra loro di Euro 30.620,00 per compensi oltre ad Euro 1500,00 per spese oltre IVA e cpa e contributo spese generali nella misura del 15% nonché al pagamento delle spese di ctu nella misura di due terzi;

#### DICHIARA

compensate tra le parti le spese processuali di primo grado nonché le spese di ctu nella restante misura;

#### CONFERMA

nel resto la sentenza impugnata;

#### DICHIARA

integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado;

#### DICHIARA

la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228;

Conclusione

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2022